

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 151/CGF – RIUNIONE DEL 3 APRILE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti; – Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’ A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL TORNEO BERRETTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. BOFFOLI ANDREA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, 46, COMMA 6 E 4, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 22.2.2008)

La società A.S. Noicattaro Calcio ha impugnato le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 32/CDN del 22.2.2008 con il quale, in relazione al deferimento del Procuratore Federale, veniva inflitta al calciatore della ricorrente signor Kelijon Ostaku la squalifica per 1 giornata, al dirigente Boffoli Andrea l’inibizione per mesi 3 e la penalizzazione di tre punti per la società da scontarsi nel campionato Berretti nella corrente stagione sportiva.

Le sanzioni sono state inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale in dipendenza del fatto che il menzionato calciatore Kelijon Ostaku ha disputato, in data 22.9.2007 una gara per la società Noicattaro senza averne alcun titolo perché non tesserato; il dirigente Boffoli Andrea ha sottoscritto una distinta di gara nella quale dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società; tali violazioni sono state contestate alla società nell’atto di deferimento formulato dalla Procura Federale.

L’omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte Procura Federale comporta la declaratori di inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari).

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 1.4.2008 INFLITTA AL SIG. RECCHI ANTONIO SEGUITO GARA NOVARA/MONZA DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008)

Il ricorso fa' seguito alla sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 19 h) C.G.S.) fino all’ 1.4.2008 al signor Recchi Antonio (Novara Calcio S.p.A.) per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara "Novara Calcio/Monza Calcio".

Il Giudice di prime cure ha irrogato la sanzione sulla base del referto arbitrale descrittivo degli eventi accaduti.

Il signor Recchi Antonio ha presentato preannuncio di reclamo con richiesta della copia degli atti in data 12.3.2008 con conseguente consegna degli atti da parte della C.G.F. previsti dal nuovo C.G.S.

Il signor Recchi Massimo non ha poi depositato nei tempi i motivi di reclamo prodromici e necessari alla discussione della causa de qua.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti ufficiali, il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3) RECLAMO DELLA MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 22.4.2008 AL SIG. RICCARDI ANGELO; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/CITTADELLA DEL 22.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008)

Nel corso della gara "Manfredonia/Cittadella" del 22.3.2008 accadevano fatti ed eventi riportati nel referto arbitrale tenuti dal signor Angelo Riccardi e da persone non identificabili, ma riconducibili alla società Manfredonia Calcio.

A seguito di questi fatti, il Giudice Sportivo assumeva il provvedimento de qua motivando:

- nei confronti del signor Angelo Riccardi "perché al termine della gara assumeva un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale (referto rappresenta Procura Federale)";

- nei confronti del Manfredonia Calcio "perché persone non identificate, ma riconducibili alla società, indebitamente presenti nella zona antistante l'ingresso agli spogliatoi, al rientro al termine della gara, assumevano un comportamento ripetutamente offensivo ed intimidatorio verso i calciatori della squadra avversaria, verso l'arbitro ed i suoi assistenti, uno dei quali veniva anche spintonato".

La società Manfredonia Calcio ricorre verso la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe motivando come segue:

- "riguardo al signor Angelo Riccardi, contestando l'esatto svolgimento dei fatti e la particolare afflittività della sanzione irrogata nei suoi confronti alla luce dei fatti effettivamente accaduti";

- "riguardo al S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.", sostenendo che a) a prescindere dalle condotte ascritte ad estranei, si ha avuto un regolare svolgimento della gara; b) che la società ha svolto una meritoria opera di prevenzione ed ha predisposto un adeguato servizio di ordine pubblico e che non vi è stata alcuna aggressione con conseguenza fisica a danno degli ufficiali di gara".

I ricorrenti, pertanto, chiedono la riforma della sentenza appellata con una congrua e significativa riduzione per l'inibizione irrogata in prima istanza al signor Angelo Riccardi e per l'ammenda inflitta alla società Manfredonia Calcio.

La Corte rileva che il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica.

La Corte rileva, altresì, che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dagli Ufficiali di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RECLAMO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARA LUCCHESE/POTENZA DEL 22.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008)

Il reclamo della società Potenza Sport Club contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008 propone due motivi. In primo luogo eccepisce la nullità del provvedimento, che sarebbe provocata dalla mancata menzione della norma che avrebbe dato origine alla squalifica per due giornate del calciatore Ciro De Cesare. In secondo luogo ricostruisce i fatti in modo difforme da quanto riportato nel referto arbitrale, e in particolare attribuisce al calciatore espulso una frase meno offensiva di quella riportata dall'arbitro.

In sede di discussione, la società reclamante richiede l'applicazione di circostanze attenuanti, sottolineando il carattere irreprensibile della carriera sportiva del calciatore squalificato.

Quanto al secondo motivo avanzato nel ricorso, la C.G.F. ricorda che il procedimento sportivo non prevede la possibilità di discutere intorno al fatto riportato nel referto arbitrale, nemmeno in presenza di fonti di prova testimoniale o televisiva. A maggior ragione esclude tassativamente che possa porsi in questione quanto avvenuto in campo senza il soccorso di prove di alcun tipo.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il richiamo puntuale alla norma che dà origine al provvedimento sarebbe auspicabile, ma che tuttavia l'omissione del dato normativo non può essere considerato alla stregua di una causa di nullità del provvedimento. L'ordinamento sportivo, infatti, non presenta una complessità tale da poter ravvisare una violazione del diritto alla difesa quando un provvedimento di squalifica non menzioni l'art. 19 comma 4 lett. a) Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte, infine, rileva che l'applicazione della sanzione nel minimo edittale esclude di per sé l'applicazione di circostanze attenuanti nella determinazione dell'entità della squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 21 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete